

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni  
Divisione degli interni

Funzionario  
incaricato

J. Derighetti/ C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091 814.17.11

A tutti i Municipi  
del Cantone  
per e-mail

Bellinzona  
25 aprile 2012



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20120425-4**

#### **Modifiche LOC in tema di fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale**

Signore e signori Sindaco e Municipali,

il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio adottava un Decreto legislativo (DL) urgente (DFU) in tema di moltiplicatore comunale, in deroga agli artt. 162 LOC e 110 cpv. 1 let. a LOC (cfr. art. 4 DL).

Con la recente pubblicazione delle modifiche della Legge organica comunale (LOC) e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) su tale tema, approvate dal Gran Consiglio il 14 febbraio 2012, **a far tempo dal 20 aprile 2012 sono entrate in vigore le nuove norme** (cfr. BU 17/2012 del 20 aprile 2012). Contro le modifiche legislative in questione non è infatti stato esercitato il diritto di referendum.

E' per contro aperto il termine per introdurre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale. Nel frattempo sarebbe peraltro già stata inoltrata un'impugnativa che contesta soprattutto la mancata introduzione del referendum facoltativo contro la decisione di fissazione del moltiplicatore comunale. Di regola simili ricorsi non hanno però effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Tribunale stesso. Nel caso di disposizioni in tal senso - che avrebbero incidenza sull'applicabilità dei nuovi articoli - vi terremo senz'altro informati un merito

Tralasciamo in questa sede di ripercorrere l'iter che ha portato ai cambiamenti accennati, rimandando alle considerazioni contenute nel Messaggio governativo n. 6527 del 7 settembre 2011 e nel relativo rapporto della Commissione della legislazione dell'11 febbraio 2012 (cfr. <http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6527.htm>). Ad essi rinviamo pure per i commenti dettagliati sulle modifiche intervenute.

#### **1. Riassunto delle modifiche**

Esponiamo qui sotto i contenuti essenziali dei cambiamenti che toccano gli articoli 13, 38, 67, 110, 162, 162a (nuovo) LOC. In quanto all'art. 7 della LPI, si tratta di modifiche più di forma che di sostanza; rimandiamo pertanto ai commenti del Messaggio governativo n. 6527.

### **Competenza e termini di decisione**

La competenza a decidere sul moltiplicatore è definitivamente attribuita **all'Assemblea o al Consiglio comunale**, che di regola lo fissano - a **maggioranza semplice** - con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui il moltiplicatore si riferisce, ma al più tardi **entro il 31 maggio (art. 162 cpv. 1 e 2 LOC)**. Il moltiplicatore va arrotondato **all'unità intera**.

Come già nel DFU, è prevista una **disposizione "rete"**, stante la quale se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente (**art. 162 cpv. 5 LOC**) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali. Ciò potrebbe essere il caso se la decisione dovesse essere impugnata con successo e non vi fossero i tempi tecnici necessari per riproporre al Legislativo comunale una nuova determinazione entro la fine dell'anno cui il moltiplicatore di riferisce.

La decisione del Legislativo sul moltiplicatore sarà immediatamente esecutiva (**art. 162 cpv. 4 LOC**). Un ricorso al Consiglio di Stato contro la medesima è quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo.

### **Referendabilità della decisione di fissazione del moltiplicatore**

Dopo ampia discussione, il Parlamento ha infine stabilito che la decisione del Legislativo comunale in materia di fissazione del moltiplicatore d'imposta **non sia sottoposta a referendum facoltativo**.

### **Proposta di moltiplicatore e procedura**

Al **Municipio** compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore attraverso apposito messaggio municipale, oppure nel messaggio sui conti preventivi inserendo un punto separato nel dispositivo di approvazione dei conti.

E' aperta alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli consiglieri comunali (o cittadini in regime assembleare), la facoltà di proporre, in sede di **esame del messaggio municipale**, una **proposta alternativa di moltiplicatore** (controproposta, emendamento) rispetto a quella municipale (**art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC**).

Nel primo caso (**Commissione della gestione**), il rapporto commissionale può proporre, motivandola avuto riguardo degli interessi finanziari del Comune, un'alternativa senza limiti di sorta.

Al **singolo consigliere comunale (o cittadino)** è per contro data facoltà di portare emendamenti alla proposta del messaggio municipale, poste le seguenti condizioni cumulative:

- la proposta alternativa non può scostarsi da quella municipale di **+/- 5 punti**;
- la proposta va **comunicata** (al Municipio, alla Commissione della gestione e al Presidente del Legislativo) **almeno 10 giorni prima della seduta** di Legislativo. La **Commissione della gestione** si esprimerà con un breve rapporto sulla stessa.

Il moltiplicatore d'imposta **non potrà** invece in ogni caso **essere oggetto di proposta di mozione (art. 67 cpv. 1 LOC)**; **nemmeno potrà essere oggetto di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 76 e segg. LOC**.

### **Criteri per la fissazione del moltiplicatore**

La proposta municipale di moltiplicatore (o ev. le controproposte in sede di Legislativo), così come la relativa decisione dell'Assemblea comunale o del Consiglio comunale devono tener conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC, in particolare delle regole per il capitale proprio degli artt. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 (**cf. art. 162a cpv. 1 L**).

## **Vigilanza del Consiglio di Stato**

Per evitare che crassi "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, l'art. 162a cpv. 2 LOC prevede uno specifico disposto di vigilanza, che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune.

### 2. Fissazione del moltiplicatore 2012

Diversi Comuni ci hanno interpellato per sapere come procedere con la fissazione del moltiplicatore per l'anno 2012.

Abbiamo peraltro potuto constatare come un buon numero di Comuni già abbia fissato l'aliquota fiscale per l'anno in corso in occasione della decisione sui preventivi.

Per i Comuni che ancora non l'avessero fatto, bisognerà procedere quanto prima nel sottoporre ai rispettivi Legislativi la decisione sul moltiplicatore per l'anno 2012, secondo le norme appena entrate in vigore.

Ci rendiamo conto che, per quest'anno, sarà oltremodo difficile poter rispettare il termine ultimo del 31 maggio. Saranno quindi eccezionalmente tollerabili decisioni che dovessero oltrepassare tale data. Chiediamo però ai Municipi di voler fare tutto quanto possibile per permettere ai Legislativi di **determinarsi sul moltiplicatore 2012 in via eccezionale al più tardi entro la fine del prossimo mese di giugno.**

Ribadiamo, in risposta a specifiche richieste in tal senso, che per la **fissazione del moltiplicatore 2012** (così come per tutti quelli degli anni a venire) **va imperativamente coinvolto il Legislativo comunale**. Caso contrario quest'organo sarebbe illegittimamente esautorato di una sua specifica competenza di legge. Il disposto dell'art. 162 cpv. 5 LOC è infatti un disposto eccezionale previsto per casi "estremi", in cui non sia oggettivamente possibile giungere in tempo utile con una decisione definitiva del Legislativo comunale entro il 31 dicembre.

Rimanendo a disposizione, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

**PER LA SEZIONE ENTI LOCALI**

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

Il Capoufficio  
gestione finanziaria:

J. Derighetti

### Annesso:

- stralcio BU 17/2012 del 20 aprile 2012 con Decreto legislativo urgente

### Copia p.c.:

- Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni;
- Guido Santini, Direttore della Divisione degli interni;
- Guido Corti, Consulente giuridico del Consiglio di Stato.

**Legge  
organica comunale del 10 marzo 1987 e Legge sulla perequazione  
finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002; modifica**

(del 14 febbraio 2012)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2011 n. 6527 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2012 n. 6527 R1 della Commissione della legislazione,

**decreta:**

I.

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Art. 13 cpv. 1 lett. c)**

<sup>1</sup>L'assemblea in seduta pubblica:

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;

**Art. 38 cpv. 2**

<sup>2</sup>È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.

Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.

È riservato l'art. 162 cpv. 3.

**Art. 67 cpv. 1**

<sup>1</sup>Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.

**Art. 110 cpv. 1 lett. a)**

<sup>1</sup>Nell'amministrazione del comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;

**Art. 162** <sup>1</sup>Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

<sup>2</sup>L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

<sup>3</sup>Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate

in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

<sup>4</sup>La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

<sup>5</sup>Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.

Criteria di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato

**Art. 162a (nuovo)** <sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

<sup>2</sup>In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

## II.

La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:

**Art. 7** Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.

## III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

Bellinzona, 14 febbraio 2012

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto III. delle modifiche di legge che precedono,

### **ordina:**

Le modifiche 14 febbraio 2012 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 20 aprile 2012.

Bellinzona, 18 aprile 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**